

CLAUSOLE ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Servizio di attività professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e prestazioni accessorie “Lavori di revisione area destinata a parcheggio presso edificio pluriuso a Madonna di Campiglio”. CIG Z1A2620F17.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'incarico è riferito ai lavori di “Revisione area destinata a parcheggio presso edificio pluriuso a Madonna di Campiglio”. Il limite di spesa fissato dall'amministrazione è pari ad € 100.000,00.= escluse le somme a disposizione.

L'importo dei lavori specificatamente indicato qui sopra costituisce il costo massimo che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'intervento e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto, escluse le somme a disposizione, salvo che il Professionista nel corso della progettazione ritenga che i lavori oggetto di progettazione vengano a superare il limite di spesa indicato nel comma 1; nel qual caso è tenuto preventivamente a comunicarlo all'Amministrazione Committente indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa.

Il procedimento di autorizzazione di cui sopra sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico dal giorno del ricevimento della richiesta recante la proposta di variazione fino alla data di stipulazione del conseguente atto aggiuntivo al presente contratto o della comunicazione di diniego del dirigente del servizio di merito.

La prestazione ha per oggetto l'incarico professionale per l'effettuazione delle seguenti attività:

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
- Direzione lavori, contabilità e misura
- Prestazioni annesse ed accessorie

L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In particolare il servizio tecnico dovrà essere svolto per consentire al Comune di Pinzolo di adempiere agli oneri assunti dal medesimo ente con verbale di conciliazione veniva sottoscritto al n.11/2018 di data 11.04.2018 del Tribunale di Trento (fascicolo informatico sub n.2181/2015 RG del Tribunale di Trento) e di seguito riportati:

- A. Il Comune di Pinzolo affiderà l'incarico ad un proprio tecnico di fiducia di predisporre un progetto di revisione dell'area destinata a parcheggio, comprendente il rilievo dello stato odierno, lo studio delle pendenze e della rete di smaltimento delle acque bianche evitando di farle defluire in direzione est, cioè verso il muro/parapetto condominiale e riducendo lo spessore del riporto attualmente depositato al di sopra della soletta del Condominio sino a ricondurre i carichi entro i limiti stabiliti dalla convenzione originaria. Al solaio dell'autorimessa condominiale dovrà essere garantita la portata utile di legge (neve) e di parcheggio, al netto dei carichi permanenti portati. Al riguardo si ricorda che la soletta è stata collaudata per un sovraccarico complessivo di 1.500 kg/mq., in accordo con la convenzione originaria, comprensivi di azioni permanenti e variabili, escluso solo il peso proprio del solaio.
- B. Il Comune di Pinzolo si farà carico altresì dell'elaborazione e dell'approvazione del progetto, del finanziamento e dell'appalto dei lavori che comprenderanno l'asportazione dell'asfalto, lo scavo di sbancamento sino alla mesa a nudo del massetto soprastante il solaio del Condominio, il rifacimento della rete di smaltimento delle acque superficiali e il reinterro sino alle quote di progetto, le sistemazioni esterne e la ripavimentazione finale, con esclusione del solo muretto di contenimento lato est e del parapetto.
- C. Il Condominio Slalom si farà carico dei lavori rifacimento del muretto/parapetto, calcolato secondo normativa, nonché l'eventuale rifacimento del massetto pendenziale e dell'impermeabilizzazione del solaio soprastante i box; a tal fine dovrà provvedere a nominare un proprio tecnico di fiducia e ad appaltare i lavori. Il Tecnico del Condominio Slalom dovrà rapportarsi con il Comune di Pinzolo per il coordinamento tecnico ed esecutivo dei lavori condominiali, lavori che dovranno essere eseguiti in contemporaneità con i lavori del Comune. Per quanto riguarda gli eventuali lavori di impermeabilizzazione essi potranno essere definiti esattamente dal punto di vista esecutivo soltanto quando gli scavi di cui al punto precedente saranno ultimati e quindi il massetto del tutto messo in luce ed ispezionabile, potendone così verificare le condizioni.

Si fa presente che le parti si sono impegnate a concludere i lavori di cui al verbale di conciliazione giudiziale entro fine dicembre 2019.

OBBLIGHI DEL PROGETTISTA DURANTE LA PROGETTAZIONE

Il progetto, nelle sue diverse fasi, dovrà essere redatto secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Il Professionista è tenuto nella fase iniziale della progettazione a segnalare al Committente ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'intervento oggetto della progettazione.

Il progettista è tenuto a verificare, non appena in possesso dei necessari elementi di valutazione, ed a segnalare immediatamente all'amministrazione comunale gli esiti delle verifiche effettuate:

- la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.
- la necessità di redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi D.Lgs.81/2008.
- la necessità di acquisire relazione geologica

Il professionista dovrà predisporre e consegnare al Comune tutta la documentazione necessaria per acquisire tutte le autorizzazioni, pareri ecc. necessari per l'approvazione del progetto.

In particolare, l'aggiudicatario è tenuto a:

- a) prima di eseguire la progettazione definitiva, eseguire le indagini (quali eventuali indagini sismiche) e verificare la situazione di fatto relativamente ai luoghi; **tali indagini sono a carico dell'aggiudicatario e comprese nell'incarico;**
- b) effettuare **la verifica del progetto esecutivo**, ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, secondo quanto stabilisce l'art. 39 del medesimo decreto.
- c) introdurre nel progetto modifiche e le integrazioni ritenute necessarie, secondo quanto successivamente specificato;
- d) redigere il capitolato speciale d'appalto sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- e) **segnalare, nella fase iniziale di progettazione, all'ente committente ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione;**
- f) a confrontarsi periodicamente con gli amministratori e gli uffici competenti al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate;
- g) effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera;
- h) redigere, nel caso in cui si rendano necessarie od opportune, le modifiche (varianti) progettuali a causa di errori od omissioni di progettazione, anche se emersi dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, senza pretendere alcun compenso dal committente, fermo restando che rimane salvo il diritto del committente di agire nei confronti del progettista stesso per il risarcimento dei danni;
- i) a redigere il progetto entro il **limite di spesa**, escluse le somme a disposizione, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione. Nel caso in cui il progettista nel corso della progettazione ritenga che l'importo dei lavori oggetto di progettazione venga a superare il limite di spesa stabilito, è tenuto preventivamente a comunicarlo all'Amministrazione committente indicandone le ragioni giustificative, la quale potrà autorizzare o meno il supero di spesa;
- m) assumere gli opportuni contatti con altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'intervento, quali il coordinatore della sicurezza in fase progettuale ecc. **ivi compreso il tecnico individuato dal Condominio Slalom.**

Il committente può richiedere al progettista di introdurre nel progetto, fino alla sua approvazione finale, tutte le **modifiche e le integrazioni** che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Responsabile dell'Area Tecnica e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto, le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimento.

Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti secondo quanto previsto dagli allegati del D.P.P. 11.05.2012 n. 9/84 Leg., nonché le vigenti norme in materia.

Il progettista deve consegnare il **progetto preliminare, progetto definitivo e il progetto esecutivo in numero di 3 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e comunque in numero sufficiente**

all'acquisizione delle autorizzazioni di legge, e su supporto magnetico in formato originale Word e PDF per gli elaborati di testo, in formato DWG di Autocad v. 2010 o superiore, completi dei file necessari per la configurazione delle stampe, per gli elaborati grafici. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i file in formato PDF (ACROBAT). I computi e i listini dovranno essere presentati in formato Primus 3000 o superiori. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente. Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro i termini indicati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,1 per cento del corrispettivo pattuito. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo, fermo restando che il committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato del progettista nella consegna al committente degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Il progettista è tenuto a presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo le modalità ed i contenuti indicati dall'articolo 23bis, comma 5 della L.P. 10.09.1993, n.26 e ss.mm., con un massimale pari al 10% dei lavori progettati. A garanzia di tale impegno, il Professionista, all'atto della sottoscrizione del contratto di incarico, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori. La polizza è stipulata a garanzia di quanto il professionista sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni per nuove spese di progettazione e/o maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante per varianti che si rendessero necessarie in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili a colpa del professionista stesso. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione). Tali date sono formalmente comunicate dal Responsabile dell'Area Tecnica al professionista ed alla Compagnia assicuratrice. Nel caso in cui il professionista non presenti la polizza o la medesima non contenga gli elementi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione committente sospenderà i pagamenti al professionista per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.

Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Comune committente.

VARIANTI PROGETTUALI (art. 51, comma 5, lett. a) L.P. 26/1993)

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, dopo l'approvazione dei progetti e prima dell'affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, secondo le norme organizzative interne.

Il corrispettivo dovuto al Professionista per la redazione delle varianti è calcolato – ove non diversamente concordato – applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante.

Gli importi da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario.

Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

Nel caso in cui la variante si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'intervento, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione. Rimane salvo il diritto dall'Amministrazione di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

Il Professionista è tenuto a presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo le modalità ed i contenuti indicati dall'articolo 23bis, comma 5 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e dell'art. 21 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., con un massimale pari al 10% dei lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine dall'avvenuta approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui il Professionista non presenti la polizza o la medesima non contenga gli elementi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione Committente sospenderà i pagamenti al Professionista per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.

TERMINE PROGETTAZIONE

Il progetto preliminare e il progetto definitivo devono essere consegnati nel numero di copie cartacee e su supporto magnetico secondo quanto sopra indicato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il progetto esecutivo deve essere consegnato nel numero di copie cartacee e su supporto magnetico secondo quanto sopra indicato entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle autorizzazioni.

Qualora la consegna non avvenga entro i suddetti termini, sarà applicata una penale pari al 0,1% del corrispettivo pattuito, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo medesimo, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto, ai sensi del successivo specifico articolo.

Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione Committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe del termine dell'incarico, a seguito di motivata richiesta da parte del Professionista che deve pervenire prima della scadenza del medesimo.

OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il professionista incaricato è tenuto ad espletare l'incarico in collaborazione con il Servizio Lavori pubblici comunale e dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità dei lavori, con particolare riferimento al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, al D.M. 07.03.2018, n. 49, alla L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione, nonché a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 81/2008.

Il professionista è tenuto ad effettuare visite periodiche al cantiere, anche giornaliere ove lo richiedano le esigenze di verifica, direzione e controllo dei lavori e della regolarità del cantiere, secondo quanto prevedono le norme deontologiche e la normativa vigente. E' altresì tenuto anche a partecipare a sopralluoghi o incontri richiesti espressamente dall'Amministrazione.

In particolare il direttore dei lavori è tenuto a:

- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che vengano compiuti nel tempo contrattuale previsto dal Capitolato Speciale;
- proporre e redigere eventuali modifiche contrattuali in corso d'opera nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia e nel presente contratto di incarico;
- assicurarsi della regolare esecuzione degli interventi in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte, inviando all'appaltatore, se lo stesso non operasse in maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;
- tutelare l'Amministrazione comunale al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone - danni a terzi - ritardi nell'ultimazione delle opere);
- comunicare all'Amministrazione comunale le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili e le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

La direzione lavori deve garantire, ai sensi dell'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993, la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore dei lavori o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere. Nelle funzioni di vigilanza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori.

5. Il Direttore dei lavori è tenuto ad effettuare le necessarie verifiche relative alla regolarità delle posizioni dell'impresa appaltatrice. A tal fine, il D.L. deve:

- a) verificare, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità;
- c) effettuare i necessari controlli sul personale presente in cantiere, anche nominativamente, avendo cura di chiedere al medesimo di dotarsi del tesserino di riconoscimento.

MISURA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori è tenuto a predisporre gli atti contabili secondo quanto previsto dall'art. 183 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.

La misura e contabilità dei lavori, tramite la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili, spettano al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori, che è compensato – con riferimento alle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 – secondo quanto indicato nel preventivo di parcella allegato.

In ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 e dello specifico incarico conferito, la responsabilità della regolare tenuta del Registro di contabilità e dei Libretti di misura spetta al Direttore dei lavori, nonché del Giornale dei lavori. La firma del D.L. su tali documenti è richiesta dall'articolo 144 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg..

Il professionista è tenuto ogni 10 giorni e durante ogni visita a verificare l'esattezza delle annotazioni sul Giornale dei lavori, ai sensi dell'articolo 145 D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.. In particolare il Direttore dei lavori, al fine di inserire nel giornale dei lavori i dati richiesti dalla suddetta norma, è tenuto a chiedere periodicamente all'impresa appaltatrice la specie ed il numero degli operai impiegati nel cantiere e ad effettuare le conseguenti verifiche.

I Libretti di misura sono redatti secondo quanto stabilisce l'articolo 146 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.. Il Direttore dei lavori redige i libretti di misura eseguendo le misurazioni e determinando la classificazione delle lavorazioni.

Il Direttore dei lavori è tenuto a redigere il Registro di contabilità. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori egli è tenuto – ai sensi dell'articolo 149 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.- a far numerare e bollare il registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile e a sottoporlo al responsabile del procedimento ed all'appaltatore per la sottoscrizione.

Il Direttore dei lavori è tenuto a provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori e a controllare la corretta contabilizzazione delle opere eseguite.

Il professionista è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro cinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori.

Entro 5 giorni dalla loro sottoscrizione, il professionista è tenuto ad inviare all'Amministrazione i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori.

Il D.L. con la consegna della contabilità finale è tenuto a trasmettere all'Amministrazione tutte le dichiarazioni di conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di legge e regolamenti vigenti.

MODIFICHE CONTRATTUALI (ART. 27 L.P. 2/2016)

Qualora nel corso dei lavori, si manifesti la necessità o la convenienza di eseguire lavori diversi o suppletivi, rispetto a quelli del progetto approvato, per i quali necessita redigere ai sensi delle leggi vigenti una variante, il Direttore dei Lavori dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione comunale tale sopravvenuta necessità e richiedere l'autorizzazione conseguente.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista sono stabiliti i seguenti criteri:

- si applicano come riferimento le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante;
- si sommano, per la determinazione dell'importo base da porre a base dell'onorario, gli importi dei lavori previsti nella variante a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle suddette tabelle professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l'incarico originario;
- si applicano anche per la redazione della variante le medesime percentuali riconosciute, a titolo di rimborso spese, sull'onorario base di progetto, nonché le riduzioni sul medesimo concordate all'atto del conferimento dell'incarico originario;
- potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione e non richieda nuovi studi, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.

CAUZIONE DEFINITIVA

Il professionista presenta cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, pertanto per euro _____ (_____), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante _____ di data _____.

In alternativa. In luogo della cauzione definitiva viene applicato sul prezzo offerto l'ulteriore ribasso del 0,75%, secondo quanto disposto dall'art. 82 del del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.

(RICALCOLARE DI CONSEGUENZA I COMPENSI INDICATI AL SUCCESSIVO ARTICOLO)

COMPENSI

L'ammontare del compenso dovuto al Professionista per l'esecuzione dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e misure è pari ad euro _____ = **(FATTO SALVO QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE)**, oltre oneri previdenziali ed IVA e precisato nell'offerta presentata dal tecnico.

Il compenso è calcolato in base al valore presunto dei lavori. Qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del Professionista il superamento di tale importo, il corrispettivo per la progettazione sarà rideterminato sulla base dell'importo finale di progetto.

Qualora in corso di esecuzione dell'opera progettata venga superato l'importo di progetto, il corrispettivo stabilito per la progettazione (comprese le eventuali modifiche al medesimo derivanti da atti aggiuntivi) non sarà oggetto di rideterminazione finale.

Ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al Professionista sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettualizzati.

Il compenso calcolato per i servizi di direzione lavori, contabilità e misure sarà oggetto di rideterminazione in relazione all'importo lordo dei lavori risultanti dalla contabilità finale.

PAGAMENTI

Il compenso pattuito per la progettazione esecutiva sarà liquidato ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del competente organo comunale.

Le competenze dovute al Professionista e quantificate per la progettazione, sono comunque saldate dall'Amministrazione entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati quando, per fatto non imputabile allo stesso Progettista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione Committente.

Ai sensi dell'articolo 23bis comma 5 della L.P. 26/1993 e ss.mm., il pagamento dell'onorario di progettazione è comunque subordinato alla presentazione da parte del Professionista della polizza di responsabilità civile professionale richiamata nelle condizioni contrattuali qui fissate.

Il compenso dovuto al Professionista per la direzione lavori, misura e contabilità è corrisposto in unica soluzione ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sostituito, per i lavori in oggetto, dal visto di cui all'art. 183, comma 2 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica, salvo che il responsabile del procedimento eccepisca l'incompletezza della documentazione contabile presentata.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.. A tal fine il Professionista si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dal contratto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.

Ai fini della fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Pinzolo sarà obbligatorio utilizzare il seguente codice identificativo - Codice Univoco ufficio: UF99QD .

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e i compiti affidati.

Rimane salvo il diritto di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni e per la ripartizione degli acconti corrisposti.

Qualora l'Amministrazione intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il responsabile del Servizio competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito.

Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall'ente pubblico in conseguenza dell'inadempimento.

INCOMPATIBILITA'

Con la firma del presente contratto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

In particolare il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.

Al Professionista affidatario del presente incarico è precluso, sino al collaudo dei lavori oggetto dell'incarico medesimo, accettare incarichi professionali dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria, è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui – a seguito della suddetta istruttoria – al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.

CONCLUSIONE DELL'INCARICO

L'incarico di progettazione oggetto del presente contratto si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste del Comune e ad avvenuta approvazione degli stessi da parte

dell'Amministrazione. Per quanto attiene all'incarico di direzione dei lavori, il medesimo si intende concluso ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

NORME FINALI

Ferme restando le prestazioni connesse e accessorie indicate nel preventivo di parcella, l'ente committente si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il firmatario del presente contratto è tenuto ad assumere gli opportuni contatti con i suddetti professionisti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella progettazione oggetto del presente contratto.

L'attivazione da parte dell'Amministrazione delle facoltà di cui al comma precedente non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni.

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno possibilmente informalmente definite in via amministrativa, sentito eventualmente l'Ordine professionale competente. Nel caso di esito negativo del tentativo informale di cui al comma precedente, la controversia può essere deferita ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dal committente, uno dal Professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale del foro competente.

Resta inteso che il ricorso all'arbitrato potrà essere attivato solo con il consenso esplicito sia del Professionista che dell'Amministrazione.

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative al presente contratto nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione del contributo previdenziale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
geom. Maturi Remo

documento firmato digitalmente